

Sentenza n. 1757/2019 pubbl. il 19/04/2019

RG n. 2150/2018

Repert. n. 1925/2019 del 19/04/2019

N. R.G. 2150/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile

La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:


Alberto VIGORELLI
Carlo MADDALONI
Alessandra BORRUTO

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

, elettivamente domiciliato in VIA DEI SALICI, 6 20152 MILANO presso lo studio dell'avv. ELENA VENGU, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 80014130928), in persona del Ministro *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall' Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (C.F. 97021490152), nei cui uffici, in Milano, via Freguglia n.1, è per legge domiciliato.

APPELLATO

con l'intervento del **PROCURATORE GENERALE** presso la **CORTE D'APPELLO DI MILANO**

pagina 1 di 8



appello ex art. 702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza ex art. 19 d.lgs. 150/2011 e 35 d.lgs. 25/08 emessa dal Tribunale di Milano in data 10.04.2018

CONCLUSIONI APPELLANTE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma dell'ordinanza impugnata, in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della stessa, nel merito, affermare in capo al Signor Ijaz Ahmed, nato a Dhama Lalamusa (Pakistan) il 25.07.1989, in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria; in via ulteriormente subordinata, concedere all'appellante il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

CONCLUSIONI APPELLATO:

- respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, confermando l'ordinanza impugnata.
- in ogni caso: revocare, ove già concessa, l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato ovvero dichiarare inammissibile la relativa istanza

CONCLUSIONI P.G.:

"Respingere l'impugnazione, confermando il provvedimento"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28.03.2017 veniva notificato [REDACTED] - nato a [REDACTED], Pakistan, il [REDACTED] il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, emanato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Milano.

Con ricorso ex art. 35 d.lgs. 25/08, il richiedente adiva il Tribunale di Milano, chiedendo: 1) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato; 2) in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria; 3) in via ulteriormente subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente sentito per la prima volta all'udienza del giorno 1.12.2017 affermava:



- di essere nato a ██████████, Pakistan e di avervi vissuto con la sua famiglia composta dalla madre, quattro sorelle minori e un fratello con problemi di salute al cui mantenimento doveva provvedere personalmente, essendo morto il padre;
- di aver avuto un negozio di braccialetti di vetro che aiutava ad indossare alle ragazze, ma questo comportamento veniva ritenuto dai "Molwei", capi religiosi della città, contrario ai precetti della religione musulmana e pertanto avevano inviato persone ad incendiarlo;
- di essere stato costretto a lavorare gratuitamente per risarcire i danni causati dall'incendio ai negozi limitrofi, i cui proprietari lo ritenevano responsabile dell'occorso e lo avevano ridotto in schiavitù;
- di aver lasciato il Pakistan il 29.10.2010 e di essere vissuto per cinque anni in Grecia, lavorando alle dipendenze di un gestore di un autolavaggio, ma senza chiedere asilo poiché il suo datore non gli permetteva di allontanarsi dal posto di lavoro;
- di essere scappato e di essere giunto in Italia il 19.08.2015, passando dall'Austria;
- di temere per la propria incolumità in caso di rimpatrio.

Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 10 aprile 2018, il Tribunale di Milano respingeva il ricorso presentato dal sig. ██████████ confermando integralmente il provvedimento di diniego emesso dalla Commissione Territoriale.

Il giudice di prime cure ha ritenuto insussistenti nel caso di specie tutti i presupposti della protezione internazionale.

In particolare:

- a) quanto alla richiesta di riconoscimento dello status di Rifugiato, nel giudizio dinanzi al Tribunale non sono state colmate dal ricorrente le lacune probatorie della fase amministrativa; pertanto, la valutazione in termini di rigetto fatta dalla Commissione Territoriale, che aveva ritenuto il ricorrente non credibile, risultava condivisibile, non erano peraltro emersi concreti atti persecutori. Per tali ragioni, il giudice di prima istanza ha sottolineato come la vicenda narrata dal ricorrente non possa essere inquadrata tra gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, atteso che questi debbano, alternativamente, essere sufficientemente gravi, per la loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali ovvero costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui appena detto.



- b) quanto alla protezione sussidiaria, il giudice di prime cure ha rilevato come la vicenda dell'appellante non sia connotata da atti di persecuzione diretta e personale rapportabili alla previsione dell'art. 7 del d.lgs. 251/2007 e che neppure sussistano elementi sufficienti a fondare il convincimento che il predetto, tornando in patria, possa correre il rischio effettivo di subire un danno grave alla persona nell'accezione di cui all'art. 14 d.lgs. 251/2007.
- c) quanto alla protezione umanitaria, il giudice, infine, ha rilevato come non sussistano specifiche ragioni soggettive o oggettive che potrebbero esporre il ricorrente, una volta espulso, al concreto rischio di subire torture o un trattamento disumano o degradante nel Paese di origine.

Con atto di citazione il sig. [REDACTED] ha proposto tempestivamente appello, chiedendo anzitutto la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza e, nel merito, la sua riforma con il conseguente riconoscimento della protezione internazionale, quantomeno nella forma sussidiaria e in subordine della protezione umanitaria, in particolare lamentando:

- 1) erronea valutazione da parte del giudice di prime cure delle dichiarazioni rese, nonché insufficiente ovvero contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato. Afferma l'appellante che la sua narrazione sarebbe coerente e precisa: ha illustrato i motivi che lo hanno indotto a fuggire e il fondato pericolo di poter subire dei trattamenti disumani e degradanti in caso di rimpatrio;
- 2) mancata concessione dei rimedi alternativi allo status di rifugiato. Quanto alla protezione sussidiaria, il ricorrente asserisce che il contesto politico economico e sociale del Pakistan rappresenta un pericolo concreto per lui, desumibile dal fatto che anche le cronache più recenti dimostrano un situazione di profonda instabilità politica all'interno del Paese.
- 3) mancato riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente sottolinea la natura residuale della protezione umanitaria: essa, infatti, deve essere concessa in riferimento a seri motivi di carattere umanitario, indicando tale espressione un catalogo aperto comprensivo di tutti i diritti umani fondamentali.

Si è costituita l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata, riportandosi alle motivazioni fatte proprie dal giudice di prime cure.



In sede di udienza davanti a questo Collegio in data 28.02.2019, il difensore dell'appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva, nonché ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., ha prodotto documentazione afferente la situazione lavorativa dell'appellante, instando per la liquidazione.

Il richiedente, presente personalmente, ha dichiarato di vivere a [REDACTED] in condivisione con amici e di pagare €. 250,00 mensili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello perché tempestivamente proposto.

Parte appellante, in riforma dell'ordinanza impugnata, richiede il riconoscimento della protezione internazionale.

Il motivo è in parte fondato. La Corte osserva quanto segue.

1) Insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

La domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato deve essere respinta non essendo ravvisabili, nel caso in esame, i presupposti di cui all'art. 1 Conv. Ginevra, 28 luglio 1951. Il giudice di primo grado ha già ampiamente evidenziato l'infondatezza del timore paventato dal ricorrente nel caso di un suo rientro in patria, di essere ucciso, alla stregua dei criteri di ragionevolezza. Infatti, non risulta provato alcun atto di persecuzione contro di lui, riconducibile a motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o all'appartenenza ad un determinato gruppo sociale e le motivazioni poste alla base della decisione del ricorrente di lasciare il Pakistan appaiono di carattere strettamente personale.

2) Infondatezza della domanda di protezione sussidiaria.

La domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria deve essere respinta non essendo ravvisabili, nel caso in esame, le condizioni di cui alla lett. c) art. 14 d.lgs. 251/2007. Da alcune accreditate fonti internazionali (cfr. Report EASO) emerge che, attualmente, la situazione del Pakistan nord occidentale è caratterizzata da permanenti conflitti di matrice religiosa e politica e per i frequenti attentati di natura terroristica.

Al contrario, nella regione del Punjab la situazione appare relativamente più tranquilla in quanto vi è un minore radicamento dei gruppi terroristici e minori attacchi armati, con la conseguenza che non può



parlarsi di un conflitto armato generalizzato (v. rapporto del *Pak Institute for Peace Studies (PICS)*, *Pakistan Security Report 2016*). Pertanto ritiene la Corte che, ai fini della protezione sussidiaria, debba aversi riguardo al fatto che le aree di conflitto, in Pakistan, sono limitate alle regioni del Fata, del Khiber Pakthunkwa e del Balochistan, con esclusione, quindi del Punjab.

Pertanto, deve ritenersi assente quel grado di violenza indiscriminata tale da far presumere che il richiedente, in caso di rientro nel Paese di origine, sarebbe esposto ad una minaccia grave alla sua persona e alla sua vita.

3) Sussistenza dei presupposti per la protezione di tipo umanitario

La Corte ritiene, invece, sussistenti nel caso in esame i presupposti della protezione umanitaria, misura residuale che può essere rilasciata dal questore qualora, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. 286/1998, *"ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*. Secondo la giurisprudenza più recente, ai fini del rilascio del permesso di natura umanitaria, occorre accertare che il richiedente versi concretamente in condizioni di vulnerabilità meritevoli di protezione alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.

Devono dunque essere valutate le condizioni che possono esporre a rischi apprezzabili la posizione del richiedente protezione, quali situazioni di grave instabilità politica del Paese di origine, di violenza sociale, di disastri ambientali e naturali e così via, situazioni critiche da valutarsi peraltro in relazione a condizioni di vulnerabilità personale del richiedente, con particolare riferimento alle sue condizioni di salute, all'età, a particolari condizioni personali e familiari, al livello di inserimento sociale in Italia o altro.

Al riguardo, giova richiamare l'ordinanza della VI Sezione della Corte di Cassazione n. 15466/2014 laddove, a proposito della protezione umanitaria, afferma che *"...si tratta del riconoscimento da parte delle commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria..."*.



La Suprema Corte ha inoltre precisato che la protezione umanitaria ha carattere atipico e residuale, da accertarsi caso per caso. In particolare, *“tale natura si riscontra nelle situazioni c.d. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia e non devono necessariamente discendere come un “minus” dai requisiti delle misure tipiche del rifugio e della protezione sussidiaria”*. Conclude quindi la Suprema Corte che *“...le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari da parte delle Commissioni territoriali o del giudice in sede di giudizio di impugnazione, costituiscono un catalogo aperto non necessariamente fondato sul fumus persecutionis o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica secondo la declinazione del D.Lgs n. 251 del 2007, art. 14”* (v. Cass. n. 26566/2013).

La giurisprudenza ha quindi progressivamente individuato una serie di situazioni determinanti la sostanziale vulnerabilità del richiedente che, in quanto tali, legittimano il rilascio della misura protettiva in parola, come la necessità di sottoporsi a trattamenti sanitari a causa di gravi patologie impossibili da curare nel Paese di origine ovvero il bisogno di assistere minori (madre con neonato che, verosimilmente, potrebbe avere serie difficoltà nell'affrontare il viaggio di ritorno).

Accanto a queste situazioni di vulnerabilità legate specificamente alla persona del richiedente e, quindi, di natura soggettiva, ai fini dell'accesso alla protezione umanitaria, rilevano anche ragioni oggettive legate al particolare contesto socio-politico del Paese di provenienza, il quale, sebbene non attraversato da conflitti armati, a fronte di situazioni di violenza sociale, di instabilità politica ovvero di disastri ambientali e naturali, è comunque instabile ed insicuro a tal punto da comportare rischi effettivi per l'integrità della persona del richiedente in caso di rimpatrio. Sennonché, le predette ragioni di carattere oggettivo non possono ritenersi di per sé sufficienti al rilascio del permesso umanitario dovendo pur sempre essere valutate in relazione alla condizione personale del richiedente.

Nel caso di specie, nell'eventualità del rimpatrio, il [REDACTED] verrebbe evidentemente a trovarsi in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire un significativo *vulnus* agli interessi di rango primario della persona, con conseguente vulnerabilità della posizione del richiedente tale da giustificare l'ammissione alla protezione umanitaria.

Dunque, nella specie, vengono in rilievo sia l'art. 2 della Costituzione Repubblicana che l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che sancisce il diritto alla vita privata e familiare. Ciò in quanto, il [REDACTED] in caso di rimpatrio, sarebbe costretto ad affrontare tutte le difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, in assenza delle condizioni minime per condurre un'esistenza in cui non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare le esigenze fondamentali della vita personale,



tra cui quelle legate al proprio sostentamento e al raggiungimento degli *standards* minimi per un'esistenza dignitosa (v. Cass. n. 4455 del 23.02.2018).

Senonché, alla lacuna sostanziale sotto il profilo della tutela dei diritti umani del richiedente nel Paese d'origine, si contrappone una situazione di felice e di fattivo inserimento nel Paese d'accoglienza.

A ben vedere, il [REDACTED] ha dato atto di essersi positivamente integrato nella società civile italiana, lavorando stabilmente.

Ha, infatti, documentato una successione di contratti a tempo determinato come lavapiatti presso il ristorante cinese [REDACTED] con scadenza 30.09.2019, producendo le buste paga sino a gennaio 2019 dell'importo di €.830,00/850,00; tutti elementi che concorrono a consentire un'esistenza dignitosa in Italia fondata sull'esercizio dei diritti fondamentali.

A tale stregua, evidentemente, dal punto di vista della tutela e dell'esercizio dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto essenziale per una vita dignitosa (art. 2 Cost.) è dato riscontrare tra i due contesti di vita un'effettiva ed incolmabile sproporzione tale da connotare la posizione del [REDACTED] in termini di vulnerabilità che ne giustifica l'ammissione alla protezione per motivi umanitari.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sull'appello proposto dal sig. Ahmed Ijaz avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 10 aprile 2018 nella causa civile iscritta al n. 24986/2017 R.G., definitivamente pronunciando, così dispone:

1. riconosce al sig. [REDACTED] il diritto ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2. dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Milano il, 28.02.2019

Il Consigliere est.

Alessandra Borruto

Il Presidente

Alberto Vigorelli

